



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità  
Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE  
Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalita@amm.units.it

Prot. 22623  
Trieste, 21/07/2004

PROT. 43-2004  
Titolo VIII Classe 7

Ai Direttori dei Centri Autonomi di Spesa  
Ai Segretari dei Centri Autonomi di Spesa  
Ai Capi Sezione  
S E D E

Oggetto: Imposta di registro sui contratti e convenzioni "istituzionali".

A seguito di un'analisi che è stata effettuata successivamente all'emanazione della sentenza n. 4728 del 28 Marzo 2003 (emessa il 24 settembre 2002) della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, le scritture private non autenticate aventi contenuto patrimoniale comprese nella Parte Prima della Tariffa allegata al DPR 131/1986 (in particolare all'art. 9) sono soggette a registrazione in termine fisso, e non soltanto in caso d'uso. L'art. 4 della Parte Seconda della Tariffa, infatti, include tra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso le "scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale" e quindi, implicitamente, assoggetta a registrazione a termine fisso le scritture private aventi contenuto patrimoniale (cioè suscettibili di valutazione economica).

Pertanto, con esclusione dei contratti sottoscritti per la disciplina dei rapporti connessi ad operazioni rilevanti rispetto all'imposta sul valore aggiunto, tutti i contratti che vengono sottoscritti, sotto forma di scrittura privata non autenticata, anche in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ateneo (ad esempio convenzioni con enti sovvenzionatori, convenzioni con amministrazioni locali, contratto per finanziamento di attività di ricerca, ecc.), che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale devono essere sottoposti alla registrazione in termine fisso (entro 20 giorni dalla stipula dell'atto) ed in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto), presso l'Ufficio delle Entrate, secondo il principio della responsabilità solidale delle parti contraenti.

Considerato il non marginale rilievo della problematica conseguente alla decisione della Corte di Cassazione, è stato assunto il parere del consulente tributario che ha confermato la correttezza dell'interpretazione suesposta sottolineando che l'utilizzo di "scambio di corrispondenza", non soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso in luogo di "atto convenzionale", può ritenersi lecito solo se motivato da effettive esigenze di semplificazione amministrativa, configurandosi altrimenti come strumento di elusione tributaria.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/06/2004 ha preso atto di tale interpretazione.

Si invita a dare massima diffusione alla presente nota.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo